

## Una guida per i curatori fallimentari: tutti gli adempimenti previsti dalla Legge Fallimentare

di Redazione

Pubblicato il 20 febbraio 2005

### LA PRASSI

accettare la carica entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità ( Art.29 L.F.)

prendere visione del fascicolo in cancelleria

convocare al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) o gli amministratori (società di capitali) e stendere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti

recarsi con tempestività nei locali in cui l'impresa esercitava l'attività e provvedere alla verifica sommaria dello stato di conservazione degli stessi e dei beni contenuti, della loro eventuale deperibilità, del rischio di furto, del rischio d'incendio e d'eventuali altri pericoli. Nel caso in cui si accertino delle situazioni di rischio, provvedere di conseguenza (assicurazioni, chiusura con lucchetti dei locali, ecc.).

Se nel caso, può essere opportuno anche, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni stendendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere almeno a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la loro presenza in sede del successivo inventario.

predisporre il Giornale del Fallimento e farlo vidimare, previa numerazione delle pagine, dal Giudice Delegato ( art. 38 L.F.)

assistere all'apposizione dei sigilli

provvedere alla rimozione dei sigilli e all'inventario unitamente al Cancelliere nominato e del perito designato in sentenza ed alla presenza del fallito ( art. 87 L.F.). Prima di chiudere l'inventario, chiedere al fallito o al rappresentante legale se esistono altri beni, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione ( art. 220 L.F.).

Nota: pur non essendoci una scadenza, è però opportuno che le operazioni d'inventariazione siano svolte il più tempestivamente possibile allo scopo di liberare i locali occupati e ridurre, tra l'altro, i sempre possibili rischi di deperimento dei beni e/o il loro furto o sottrazione

in presenza d'immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, eseguire la trascrizione della copia autentica della sentenza presso gli uffici competenti: Conservatorie dei Pubblici Registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, Capitaneria di porto per le navi e Compartimento dei trasporti per gli aeromobili... ( art. 88 L.F.)

Nota: l'estratto della sentenza non è sufficiente poiché gli Uffici richiedono la copia.

entro 1 mese dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, presentare relazione ex art 33 al G.D. (con copia per il P.M.) allegandovi il verbale d'interrogatorio ed eventuali altri documenti ritenuti utili.

Nota: è opportuno cercare di rispettare rigorosamente questo termine; nel caso che, nel mese, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per elaborare un'esauriente relazione, è necessario o chiedere l'autorizzazione al G.D. per una proroga dei termini o presentare comunque la relazione, riservandosi di presentare successive integrazioni

sulla base della contabilità e dei documenti prodotti in sede d'interrogatorio, compilare l'elenco dei creditori con indicazione degli importi e delle prelazioni nonché l'elenco di coloro che vantano diritti mobiliari su cose in possesso del fallito e depositarlo in cancelleria ex art. 89 L.F. (Se non vi è contabilità, compilare gli elenchi sulla base delle domande di fallimento, dei documenti comunque rinvenuti e delle dichiarazioni fornite dal fallito)

compilare il bilancio dell'ultimo esercizio e depositarlo in cancelleria ex art. 89 L.F. (se a ciò non ha provveduto il fallito)

con Lettera Raccomandata, comunicare ai creditori il termine e le modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo ( art. 92 L.F.)

nel caso di cause attive o passive pendenti, preoccuparsi di comunicare la circostanza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento al giudice adito, in modo che ne possa essere dichiarata l'interruzione. L'opportunità di una eventuale riassunzione sarà valutata assieme al G.D.

comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari uffici potenzialmente interessati (INPS, INAIL, Concessionario della Riscossione, ENEL, TELECOM, Società di gestione gas e acquedotto, Comune, ecc.)

partecipare alla formazione dello stato passivo (cosiddetta preverifica) ( art.95 L.F.)

partecipare alla verifica dei crediti ( art. 96 L.F.); far nominare il Comitato dei Creditori (per evitare il più possibile domande tardive, valutare se chiedere un rinvio se alla data della verifica le domande di ammissione sono in numero molto inferiore a quello presumibile)

comunicare l'esito della verifica a tutti i creditori istanti con raccomandata A/R per le eventuali opposizioni e/o impugnazioni ( art. 97 L.F.).

Nota: avvisare anche i componenti il Comitato dei Creditori dell'avvenuta nomina

#### ADEMPIMENTI FISCALI

acquistare i registri IVA e farli vidimare (presso l'Ufficio IVA o Registro)

entro 30 giorni dalla notifica, comunicare all'Ufficio IVA la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati allegando una copia in carta semplice dell'estratto della sentenza di fallimento (art. 35 DPR 633/72)

entro 4 mesi dalla nomina, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art 74/bis DPR 633/72)

presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 74/bis DPR 633/72)

presentare la dichiarazione IVA dell'anno precedente (se il fallimento è stato dichiarato entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione e non sia già stato provveduto)

ricordarsi che l'eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera le dichiarazioni ex art. 74 bis D.P.R. 633/72 come dichiarazioni annuali

entro 10 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 125 DPR 917/86) nonché la dichiarazione IRAP

in caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire all'imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 18 DPR 42/88) (ricordarsi che quando si scrive al fallito, per evitare che la lettera ritorni al Curatore, è necessario prendere contatto con l'Ufficio Postale oppure scrivere sulla busta "Da recapitare al fallito - Scrive il Curatore" seguito da timbro e firma)

accertarsi della presentazione nei termini di legge del modello 770 e della dichiarazione dei

redditi relativa all'esercizio precedente (questi adempimenti non fanno espressamente carico al curatore ma è comunque opportuno che tali dichiarazioni siano presentate dal fallito o dal legale rappresentante)

Alessandro Torcini

febbraio 2005

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**